

VERBALE INCONTRO ESAME CONGIUNTO EX ART. 47, COMMA 4 BIS L. 428/90

Il giorno 30 luglio 2015, ad ore 9.00, presso la sede di UILTUCS Nazionale in via Nizza 128:

Beauty Point S.p.A. con socio unico I.F.IM. Iniziative Finanziarie Imprenditoriali S.p.A. ("IFIM"), con sede legale in Formello (Roma), Via degli Olmetti n. 30, iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese di Roma al numero 08398890585, in persona del suo Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Gianluca Cerasoli (di seguito "**Beauty Point**")

e

Niyo S.r.l., con sede legale in Roma, Via Salaria n. 25, iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese di Roma al n. 12944131007, in persona del suo Amministratore Unico sig.ra Laura Cerasoli (di seguito "**Niyo**")

nonché

FILCAMS CGIL, nella persona del Sig. Luca De Zolt;

FISASCAT CISL, nella persona della Sig.ra Elena Maria Vanelli;

UILTuCS, nella persona della Sig.ra Ivana Veronese;

Di seguito tutte congiuntamente le "Parti".

Premesso che

A. In data 14.07.14 Beauty Point e Niyo sottoscrivevano un contratto d'affitto e preliminare d'acquisto Rep. 79484 Racc. 4492 - in forza del quale Niyo si impegnavano a prendere in affitto ed a successivamente acquistare il ramo d'azienda di Beauty Point alle seguenti condizioni:

- per quanto concerneva l'affitto, all'ammissione di Beauty Point e di IFIM alle procedure di concordato ex art. 163 L.F. nonché al positivo espletamento della procedura di consultazione ex art. 47, commi 1 e 2, L. 428/90;
- per quanto concerne l'acquisto, alla definitiva omologazione dei predetti concordati preventivi.

B. In data 18.07.14 Beauty Point depositava innanzi al Tribunale di Tivoli ricorso ex art. 161 L.F. per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo.

C. In data 06.08.14 Beauty Point, Niyo e le OO.SS. nazionali e territoriali firmatarie del CCNL Terziario Distribuzione e Servizi, a seguito dell'esame congiunto, sottoscrivevano verbale di accordo sindacale ex art. 47, comma 4 bis, lettera b bis, della L. 428/90 in deroga all'art. 2112 c.c..

D. Con decreto del 17.09.2014 (depositato il 18.09.14), il Tribunale di Tivoli dichiarava l'inammissibilità dell'istanza di concordato preventivo di Beauty Point e, conseguentemente, il contratto di affitto ed il preliminare di compravendita cessavano di avere efficacia.

E. In data 22.09.14, Beauty Point depositava nuovo ricorso per l'ammissione al concordato preventivo presso il Tribunale di Tivoli (R.G. 18/2014 C.P.) sulla base di un piano concordatario, in parte in continuità ed in parte liquidatorio, che prevedeva, tra l'altro, la concessione in affitto del ramo d'azienda facente capo a Beauty Point e la successiva cessione dello stesso a Niyo.

F. In data 26.09.14, le OO.SS. confermavano la piena validità ed efficacia dell'accordo sindacale sottoscritto il 6.8.14 anche con riferimento alla nuova proposta concordataria.

G. Con provvedimento del 12.11.14 il Tribunale di Tivoli, nella procedura n. R.G. 18/14 decretava l'ammissione della proposta di concordato preventivo.

H. Con decreto dell'8.7.15 depositato il 14.7.15 il Tribunale di Tivoli omologava il concordato preventivo Beauty Point.

I. Le Parti intendono quindi dare esecuzione agli accordi tra loro intercorsi e in esecuzione e conformità al piano concordatario approvato dai creditori ed omologato con il sopra richiamato decreto nonché in osservanza delle intese intercorse tra le Parti di cui al contratto preliminare di cui alle premesse, procedendo Beauty Point alla vendita a Niyo del ramo aziendale Beauty Point con contestuale cessazione del contratto d'affitto attualmente in essere rispettivamente tra Beauty Point e Niyo.

Tanto premesso, si prevede e si conviene che

1) Le Parti si danno atto che l'efficacia del presente accordo è subordinato al perfezionamento dell'atto di compravendita tra Beauty Point e Niyo del Ramo aziendale per la produzione e commercializzazione di prodotti nel settore private label a marchio "Niyo & Co." facenti capo a Beauty Point comprensivo di n. 3 punti vendita diretti e n. 2 punti vendita in franchising (di seguito definito "Ramo d'Azienda"), al cui verificarsi Niyo darà tempestiva informativa alle OO.SS. firmatarie del presente accordo.

2) La cessione del ramo aziendale di cui all'oggetto dell'odierno incontro comporta il trasferimento definitivo in capo a Niyo di n.15 risorse già in carico e trasferiti a Niyo per effetto del contratto d'affitto corrispondenti ai Dipendenti Trasferiti con verbale di accordo del 06.08.15 (c.d. Dipendenti Trasferiti), ad eccezione di n. 1 risorsa impiegata presso il punto vendita di Napoli ed il cui contratto a termine è scaduto il 20.11.14.

3) Le Parti concordano che con il trasferimento del Ramo d'Azienda, Niyo proseguirà nel rapporto di lavoro con tutti i dipendenti di cui al punto che precede senza soluzione di continuità e pertanto assumerà tutte le obbligazioni della cedente, comprese quelle verso il personale dipendente, alle stesse condizioni previste nei verbali di accordo sindacale del 6.8.14 che qui si intende integralmente richiamato, con la precisazione di cui al punto 3) in riferimento al numero dei dipendenti.

4) Resta inteso tra le Parti che con il trasferimento si realizzerà la prosecuzione automatica delle deleghe, cariche e nomine sindacali eventualmente esistenti dalla società cedente alla cessionaria.

5) Fermo restando le condizioni previste nei contratti sottoscritti dalle Società, resteranno a carico di Niyo esclusivamente le obbligazioni e gli oneri, diretto o indiretti, derivante dai contratti di lavoro subordinato relativi ai Dipendenti Trasferiti maturati a decorrere dalla data di efficacia del contratto di affitto del 20.12.14.

6) Ai sensi dei commi 4-bis dell'art. 47 della Legge n. 428/90, le previsioni di cui ai precedenti articoli, come integrate dal richiamato verbale di accordo sindacale sottoscritto in data 06.08.2014, costituiscono tutti e i soli termini di applicazione dell'art. 2112 Cod. Civ. ai rapporti di lavoro dei Dipendenti Trasferiti, essendo integrato il requisito del mantenimento, anche parziale, dell'occupazione di cui al predetto comma 4 bis dell'art. 47 della Legge n. 428/90.


7) Le Parti dichiarano che con la firma del presente verbale la procedura e l'esame congiunto di cui all'art. 47 L. n. 428/1990 devono intendersi esaurientemente e correttamente esperiti e conclusi con esito positivo.

Le Organizzazioni Sindacali

Filcams-Cgil




Fisascat-Cisl



Uiltucs



NiyoSrl



Beauty Point Spa

